



15678/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

composta dagli ill.mi signori magistrati

OGGETTO:

dott. Luigi Giovanni Lombardo - Presidente *opposizione sanzione amministrativa*

dott. Milena Falaschi - Consigliere R.G.N.: 35880/2018

dott. Luigi Abete - Consigliere rel. Cron.: 15678

dott. Giuseppe Tedesco - Consigliere Ud.: 26/2/2020

dott. Antonio Scarpa - Consigliere C.C.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 35880 - 2018 R.G. proposto da:

DA - c.f. X - elettivamente domiciliata in
Roma, alla piazza dei Prati degli Strozzi, n. 34, presso lo studio dell'avvocato
Fabrizio de Lorenzo che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su
foglio separato in calce al ricorso.

RICORRENTE

contro

PREFETTURA X - , in persona del
Prefetto *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello
Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per
legge.

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza n. 10180/2018 del Tribunale di Roma,

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2020 dal
consigliere dott. Luigi Abete,

ff 1

**MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO**

1. Con ricorso al Giudice di Pace di Roma AD proponeva opposizione avverso l'ordinanza n. X , emessa in data 4.11.2014, con cui il Prefetto di Roma, all'esito della reiezione del ricorso amministrativo spiegato avverso il verbale n. X di accertamento della violazione - sosta senza esposizione del titolo di pagamento - di cui all'art. 157, 6° co., c.d.s., le aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 113,87.

Deduceva, tra l'altro, che nella zona - piazza X - in cui la violazione contestata si assumeva commessa, la creazione da parte del Comune X di parcheggi a pagamento aveva comportato l'illegittima restrizione della sede stradale.

Chiedeva dichiararsi nulla ovvero annullarsi l'opposta ingiunzione.

2. Resisteva la Prefettura X - U.T.G. X .

3. Con sentenza n. 40044/2015 il giudice adito rigettava l'opposizione.

4. Proponeva appello AD .

Deduceva tra l'altro l'assenza in piazza X di spazi adibiti al parcheggio gratuito in misura paritetica rispetto agli spazi adibiti al parcheggio a pagamento.

5. Non si costituiva e veniva dichiarata contumace la Prefettura X - U.T.G. X .

6. Con sentenza n. 10180/2018 il Tribunale di Roma rigettava l'appello.

Evidenziava il tribunale che l'affermazione dell'appellante circa l'esiguità delle aree destinate al parcheggio gratuito nella zona di piazza X non solo non era riconducibile alla nozione di "notorio", ma risultava del tutto indimostrata.



Evidenziava in particolare che l'onere di specifica contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. concerne i fatti allegati dalla controparte e non già le questioni di carattere giuridico, ossia, nel caso di specie, la sussistenza o meno di una delibera comunale individuante le aree destinante a parcheggio a pagamento e l'osservanza o meno dell'obbligo di riservare aree adeguate a parcheggio gratuito; che conseguentemente non aveva rilievo che il primo giudice non avesse tenuto conto della mancata contestazione da parte della Prefettura delle argomentazioni che a tal riguardo l'appellante aveva formulato.

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso AD ; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

La Prefettura X – U.T.G. X si è costituita ai soli fini della partecipazione all'udienza di discussione.

8. Il relatore ha formulato ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. proposta di manifesta fondatezza del ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 *bis*, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

9. Con il **primo motivo** la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ.

Deduca che ha errato il tribunale a non porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla Prefettura X – U.T.G. X .

10. Con il **secondo motivo** la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia.

11. I motivi di ricorso sono strettamente connessi, viepiù che la ricorrente confida essenzialmente sul buon esito del primo mezzo (*cfr. ricorso, pag. 8*); i



motivi in ogni caso sono **fondati e meritevoli di accoglimento** nei termini che seguono.

12. Questa Corte spiega che nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, grava sull'autorità amministrativa opposta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell'opponente che lamenti la mancata riserva di un'adeguata area destinata a parcheggio libero, la prova dell'esistenza della delibera che esclude la sussistenza di tale obbligo ai sensi dell'art. 7, 8° co., del codice della strada (cfr. Cass. 3.9.2014, n. 18575).

13. Su tale scorta gli assunti dell'iniziale opponente, ricorrente in questa sede, concernenti sia il restringimento della sede stradale nel luogo della contestata infrazione in dipendenza della presenza di parcheggi a pagamento sia l'esiguità delle aree riservate al parcheggio gratuito, senza dubbio rivestono valenza.

Rivestono valenza non solo giacché - contrariamente all'affermazione del tribunale di Roma - costituiscono propriamente "fatti" da riscontrare debitamente.

Ma rivestono valenza, altresì, giacché costituiscono "fatti" da riscontrare alla luce dell'onere probatorio gravante sull'Amministrazione comunale, finalizzato, propriamente, sia a dar ragione dell'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi individuanti, nella zona interessata, ai sensi dell'art. 7, 8° co., prima parte, c.d.s., un'area adeguata destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta, sia, in mancanza, a dar ragione dell'adozione dei provvedimenti amministrativi, segnatamente della Giunta comunale, atti a rendere inoperante l'obbligo (*di riservare, cioè, un'area adeguata al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata*



della sosta) di cui all'art. 7, 8° co., prima parte, c.d.s. in rapporto alle prefigurazioni di cui all'art. 7, 8° co., seconda parte, c.d.s. (L'art. 7, 8° co., c.d.s. così dispone: "qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico". L'8° co. dell'art. 7 c.d.s. è stato così modificato dall'art. 5, 1° co., lett. d), del dec. lgs. n. 360/1993 con decorrenza dal 1° ottobre 1993).

14. Nella delineata prospettiva per nulla si giustifica l'affermazione del tribunale secondo cui "la presunta esiguità delle zone destinate a parcheggio libero in uno specifico quartiere romano (...) appare (...) affermazione del tutto indimostrata" (così sentenza d'appello, pag. 3), *id est* affermazione di cui AD non aveva dato dimostrazione.

Invero il secondo giudice avrebbe dovuto, piuttosto, tener conto, specificamente, dell'onere probatorio gravante al riguardo sulla Prefettura di X – U.T.G. X, quale dianzi delineato, e riscontrarne, poi, il relativo assolvimento da parte dell'onerata.



15. In accoglimento del ricorso la sentenza n. 10180 del 17.5.2018 del Tribunale di Roma va dunque cassata con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato.

All'enunciazione - in ossequio alla previsione dell'art. 384, 1° co., cod. proc. civ. - del principio di diritto - al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo nei termini seguenti:

in relazione agli obblighi di cui all'art. 157, 6° co., c.d.s. (*"nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione"*), è onere della Pubblica Amministrazione sia dare prova dell'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi individuanti, nella zona interessata, una adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta, sia, in mancanza, dare prova dell'adozione dei provvedimenti amministrativi, segnatamente della Giunta comunale, atti a rendere inoperante l'obbligo di cui all'art. 7, 8° co., prima parte, c.d.s. (*di riservare, cioè, un'area adeguata al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta*) in rapporto alle prefigurazioni di cui all'art. 7, 8° co., seconda parte, c.d.s.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

16. In dipendenza dell'accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.p.r. n. 115/2002, la ricorrente, AD , sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. *bis* dell'art. 13 d.p.r. cit.



La Corte accoglie il ricorso; cassa - nei termini di cui in motivazione - la sentenza n. 10180 del 17.5.2018 del Tribunale di Roma; rinvia allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosezione II della Corte Suprema di Cassazione, il 26 febbraio 2020.

Il presidente

dott. Luigi Giovanni Lombardo

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 23 LUG 2020

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA